

*Omaggio*

PROF. ALFREDO POZZOLINI

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA


# LA CAMBIALE FALSA

A COPERTURA

DI UN CREDITO REALE

PISA: ARTI GRAFICHE MARIOTTI-PACINI, 1927 - A. VI

EMILIO PACINI, Successore



F845

**ANNALI DELLE UNIVERSITÀ TOSCANE**  
Vol. XII della Nuova Serie (XLVI della Collezione)  
ESTRATTO n. 1 dal FASC. I (*Scienza giuridiche, morali, storiche e filologiche*).  
**(Fuori commercio)**



ALFREDO POZZOLINI

# LA CAMBIALE FALSA

A COPERTURA

DI UN CREDITO REALE

PISA: ARTI GRAFICHE MARIOTTI-PACINI, 1927 - A. VI

EMILIO PACINI, Successore

---

# LA CAMBIALE FALSA

## A COPERTURA DI UN CREDITO REALE

### SOMMARIO:

- I. - *Il fenomeno della larga diffusione di cambiali false in genere e di cambiali false a copertura di crediti reali in specie.* — II. - *Il falso privilegiato di cui all'art. 282 C. P. - Genesi e portata della norma relativa.* — III. - *Dubbi d'applicazione di questa figura alla falsa cambiale a copertura di un credito reale.* — IV. - *Confutazione di questi dubbi.* — V. - *Irrilevanza dei criteri privatistici nella questione.* — VI. - *L'assorbente importanza della intenzionalità nel falso privilegiato.* — VII. - *Proposta di completamento della formula legislativa del falso privilegiato.* — VIII. - *Contro l'abolizione della figura del falso privilegiato proposta dal Progetto del C. P. del 1927.*

I. — Il disordine economico prodotto dalla guerra, il diffondersi di un malsano spirito di speculazione commerciale ed in conseguenza la formazione di un ceto di commercianti improvvisati, hanno in questi ultimi anni determinato una grande rilassatezza nei rapporti del credito commerciale e bancario. Uno dei fenomeni più caratteristici di questa rilassatezza è stata ed è tutt'ora, sebbene in misura minore, la grande facilità con la quale persone senza mezzi, nella veste di commercianti, hanno potuto ottenere largo credito presso gli istituti bancari con cartolletti fantastici; e, poichè questo eccessivo credito non poteva e non può evidentemente concretarsi in sole operazioni di sconto di effetti cambiari rappresentanti negozi giuridici reali, ne de-

rivò un'abituale ricorso in larga misura alle cambiali di favore. Dalle cambiali di favore con firme genuine, alle cambiali false, il passo è breve e facile a compiersi nel ceto dei nuovi commercianti non forniti di solide resistenze morali. Questi rilievi, del resto ovvii, spiegano la grande diffusione delle cambiali false, che appaiono quasi in ogni dissesto commerciale. Esse in gran parte però rimangono nelle casseforti delle banche dove sono sostituite, quando è possibile all'ultim'ora con cambiali genuine, oppure compiono una ridda rotatoria attraverso rinnuovi od operazioni successive ed alternate nelle varie banche dove il castelletto è aperto.

Questa condizione di cose ha dato origine ad uno stato di coscienza diffuso nei ceti commerciali improvvisati, per il quale non si fa più distinzione fra firma di favore genuina e firma falsa: si pensa che l'amico, il consorte di operazioni fittizie, col quale si ha scambio di firme per ottenere credito alle banche, non si formalizzerà se si farà a meno di dargli l'incomodo di firmare la cambiale; e si appone senz'altro la sua firma all'effetto che si vuole scontare, nella presunzione giustificata che l'amico ed il consorte non se ne sentirà leso, nella convinzione che l'amico ed il consorte farà altrettanto, e nella speranza che alla scadenza in un modo o in un altro l'effetto irregolare potrà essere sistemato. Non è a dubitarsi della necessità di reprimere vigorosamente questa malsana abitudine e questa criminosa facilità con la quale s'inonda la circolazione cambiaria di titoli falsi: questo stato di coscienza, meglio diremmo di sub-coscienza, per il quale si ritiene lecito ciò che è profondamente illecito, non può rappresentare neppure un'attenuante del falso in cambiale.

Ma v'è una ripercussione di questo stato di coscienza che ha da essere attentamente considerata. Accade oggi di frequente molto più di quello che in passato non accadesse, che siano poste in circolazioni cambiali con la firma falsificata a copertura

di un credito reale. Un commerciante il quale ha crediti di difficile esazione nella crisi economica attuale, ed ha d'altronde impegni da soddisfare, mentre non riesce ad ottenere dai propri debitori effetti cambiari da scontare, ricorre, anzichè alla tratta, alla formazione di una cambiale falsa con l'accettazione del proprio debitore. Le tratte oggi sono guardate con sospetto dagli istituti bancari poichè è notorio che gran parte di esse, nel ceto dei commercianti improvvisati, sono emesse senza titolo, magari sopra debitori immaginari, unicamente per far denaro, nella speranza di poter far fronte alla scadenza al pagamento. D'altra parte per quel tale stato di coscienza del quale sopra dicevamo, non vi è più alcun rispetto per la sacertà della obbligazione cambiaria, e si comprende quindi come possa facilmente sorgere e maturarsi il proposito, in chi non ha robusti freni morali di correttezza commerciale, di trovare modo comunque di utilizzare il credito realmente esistente nel proprio patrimonio, ma del quale manca la rappresentazione documentale che tale utilizzazione permetta.

Questa creazione di una cambiale falsa a copertura di un credito reale, stilando cioè una cambiale accettata da un proprio debitore falsificandone la firma, non ha nè può avere in sè la criminalità del falso comune. Il falsario in questo caso è un falsario puramente formale: egli pone in essere una specie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poichè è effettivamente creditore di colui del quale ha falsificato la firma allo scopo di rendere utilizzabile il proprio credito: cioè la realtà del credito colorisce la sua azione di un motivo conforme al diritto e vuole che essa sia esaminata con occhio benevolo dal legislatore e dal giudice.

Il fenomeno ha assunto solo oggi per la sua frequenza derivante dalle condizioni economico-commerciali attuali notevole importanza: importanza che prima non aveva nè poteva avere.

Ci proponiamo di esaminare in questo breve scritto l'aspetto giuridico di esso agli effetti penali.

II. — Gli antichi pratici conoscevano una figura di falso documentale attenuato o privilegiato: la formazione cioè di un atto falso uguale all'atto vero smarrito. È questo il caso del documento non genuino ma veridico, nel quale, essendo preesistito il documento vero si ravvisa sotto il profilo della materialità del reato una ipotesi di falso squisitamente formale. Infatti il rapporto giuridico in questo caso ha trovato *ab initio* la sua consacrazione formale in un documento: il documento è andato smarrito: in sostituzione di esso se ne è costruito uno nuovo perfettamente eguale a quello smarrito: non si crea dunque *ex novo* un documento falso, si rimedia al fortuito dello smarrimento di esso: ciò in sostanza elimina la oggettività giuridica tradizionale del falso, cioè l'*immutatio veri*.

Sotto il profilo della intenzionalità ognuno vede come il caso abbia per presupposto un motivo essenzialmente giuridico: l'agente neppure si propone di migliorare la propria iniziale posizione documentale nei riguardi di quel dato rapporto giuridico: vuole soltanto ripristinare questa sua iniziale posizione documentale provvedendo alla riproduzione del documento smarrito. Si comprende pertanto come questa figura di falso dovesse rappresentare una figura caratteristica di falso privilegiato.

Da questa figura di falso privilegiato si passò agevolmente ad un'altra figura più ampia: quella del falso costruito a prova di un fatto vero, indipendentemente dalla considerazione della esistenza iniziale di un documento comprovante il fatto vero. Si passò a questa successiva figura di falso privilegiato soprattutto in considerazione dell'elemento intenzionale del reato. Invero esista o no un documento iniziale comprovante un determinato fatto, certo è che quando l'agente costruisce un falso a prova di un fatto vero ha sempre una intenzione conforme al

diritto, e come tale la posizione sua è ben diversa da quella del falsario comune. Naturalmente generalizzata così la figura del falso privilegiato, la ragione del privilegio si concretò specificamente nel fine che l'agente si propone: e così divenne ragione esclusivamente soggettiva, cioè attinente al motivo, tralasciandosi ogni considerazione di natura oggettiva che era venuta a perdere ogni importanza.

Sorge così la figura di reato che il Codice Penale Italiano considerò all'art. 282 e cioè la formazione del falso per procurare a sé o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri. Della ragione di questa incriminazione dà conto la Relazione Ministeriale « Accade talvolta, dice la *Relazione* (Ed. Unione Tipografica Editrice, 1888, pag. 157), che alcuno commetta una falsità per procurare a sé o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri. Certamente, l'adopterare un mezzo criminoso non può trovare giustificazione nel fine cui è rivolto, ma, poichè questo fine non è ingiusto ed il colpevole intende non già cagionare un danno altrui, bensì evitare un danno a sé medesimo, la imputabilità del falso è assai minore, e quindi deve essere minore la pena minacciata. Potendo poi ricorrere casi meritevoli di molta indulgenza, reputai conveniente di non limitare il minimo della pena detentiva a quattro mesi, come facevano i progetti antecedenti, ma di lasciare invece al magistrato la facoltà di applicare anche il minimo della reclusione ». La parola del legislatore italiano è chiara e perspicua: il falso privilegiato dell'art. 282 è caratterizzato dal fine dell'agente ed esclusivamente da questo. È pertanto la natura sociale del motivo che demarca la figura del falso privilegiato dal falso comune. A questo proposito giova rilevare come in relazione alla tendenza delle moderne legislazioni di trasportare le circostanze di attenuazione e di aggravamento dei reati fra le norme generali del diritto penale, il progetto preliminare del 1927 del Codice Penale Italiano abolisce del tutto la figura

del falso privilegiato dell'art. 282 che quindi presumibilmente dovrebbe trovare la sua sistemazione pratica attraverso alla circostanza attenuante comune del reato costituita *dall' avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale* (art. 64 n. I del Progetto). Non approviamo, come in appresso diremo, la eliminazione del falso privilegiato e questo poniamo in evidenza fin d' ora a conforto di quanto più sopra dicevamo e cioè che la caratteristica fondamentale del falso privilegiato sta tutta nel motivo.

III. — È principio sicuro nella materia del falso che per l'applicazione delle norme di legge agli atti pubblici sono equiparate le cambiali: tale principio è contenuto esplicitamente nell'art. 284 del Codice Penale vigente. Occorre vedere se la falsa cambiale a copertura di un credito reale possa comprendersi nella figura di falso privilegiato.

Non mancano ragioni di dubitare di una tale possibilità di fronte alla organizzazione delle varie incriminazioni di falso documentale qual'è fissata nel codice penale vigente. L'art. 282 stabilisce l'essenza del falso privilegiato nel fine di procurarsi un *mezzo probatorio* di un fatto vero: e tale dizione corrisponde al principio generale informatore di tutta la materia del falso prevalentemente ispirata alla protezione della forza probatoria dei documenti. Sotto questo aspetto può subito obiettarsi che la cambiale non è un *mezzo probatorio*. Invero il rapporto cambiario ha natura giuridica specifica ed autonoma: esso si inizia e si esaurisce in se medesimo indipendentemente da quello che possa essere stato il rapporto giuridico originario o preesistente alla cambiale. Se fra due persone esiste un reciproco rapporto di debito e credito, allorchè questo si regola con l'accettazione di una cambiale fatta dal debitore a favore del creditore, il precedente rapporto viene novato con la costituzione di un negozio giuridico cambiario: la dottrina assolutamente prevalente ritiene che l'*animus novandi* debba in questi casi presumersi, e quindi a meno

che non consti della precisa volontà contraria delle parti, il precedente rapporto giuridico deve ritenersi estinto mediante novazione. Se ne dovrebbe perciò trarre la conseguenza che neppure nei rapporti fra accettante e prenditore potrebbe mai la cambiale considerarsi come *mezzo probatorio* di un preesistente rapporto giuridico, in quanto la cambiale è insieme titolo e mezzo di prova o meglio in essa si confondono il titolo e la prova. Parrebbe dunque che in un solo caso la falsa cambiale a copertura di un credito reale potesse considerarsi falso privilegiato; quando cioè si trattasse della formazione di una nuova cambiale falsa in sostituzione di una cambiale vera smarrita o accidentalmente distrutta. Solo in questo caso la cambiale falsa costituirebbe un mezzo probatorio di un fatto vero in quanto con la formazione di essa si ottenne la prova di un rapporto cambiario vero in precedenza esistente. Ma nei casi più ordinari e comuni della creazione di una cambiale falsa a copertura di un credito reale non cambiario, la cambiale falsa non è mezzo probatorio di un fatto vero ma è la creazione di un titolo nuovo falso, nel quale si trasformò per opera del falsario l'originario rapporto di credito. Ancora. La cambiale tende sempre più a diventare un titolo di rapidissima circolazione: per questo deve accentuare il suo carattere di contratto autonomo indipendente e prescindente dall'originario rapporto che ad essa dette causa. Essendo la cambiale destinata a circolare attraverso un numero indefinito di possessori, essa deve essere presidiata di vigorose garanzie di genuinità formale, le quali mal si conciliano con la creazione di figure privilegiate di falso.

IV. — Questi rilievi costituiscono gravi ragioni di dubbio ma non sono decisivi per escludere dalla inclusione nel falso privilegiato la cambiale falsa a copertura di un credito reale, qualunque ne sia la natura.

È vero che l'organizzazione giuridica del falso è prevalente-

mente ispirata al concetto della protezione del valore probatorio dei documenti: ma è vero altresì che la tutela penale è accordata anche, per profonde ragioni di analogia, alle cambiali ed ai titoli trasmissibili per girata o al portatore. Ciò significa che di fronte alla incriminazione del falso il documento costituente mezzo di prova ed il titolo di credito chirografario trasmissibile sono posti a tutti gli effetti sullo stesso piano di protezione penale. Diciamo a tutti gli effetti, non ai soli effetti della pena. Infatti la fede pubblica cioè la sicurezza delle pattuizioni ed in genere dei negozi giuridici consacrati in un chirografo, deve essere egualmente protetta sia negli atti costituenti semplice prova di un rapporto giuridico, sia nei titoli chirografari trasmissibili che la legge circonda di una speciale sacertà per la loro intrinseca natura. La equiparazione non avrebbe senso se si intendesse fatta solo per gli effetti della pena, in quanto il porre due rapporti giuridici, che siano sostanzialmente diversi, sopra un eguale piano di protezione penale, rappresenterebbe, non una norma giuridica razionalmente elaborata ma un empirico accoppiamento di situazioni disformi.

Invece le due situazioni giuridiche sono analoghe cioè fornite di carattere di sostanziale simiglianza.

Il documento sia esso un atto pubblico o una scrittura privata è per legge fornito di forza probatoria, la quale deve essere protetta attraverso la sanzione penale del falso: la cambiale ed in genere i titoli trasmissibili hanno per legge una forza giuridica che li riveste di pubblica fede: anzi questa forza giuridica loro conferisce una posizione privilegiata che li esige circondati dalla più vigorosa protezione penale, cioè da quella accordata agli atti pubblici: ma in entrambi i casi il bene giuridico protetto dalla sanzione penale è la pubblica fede che la legge accorda ai chirografi. Nessuna ragione quindi di distinguere agli effetti penali l'incriminazione del falso in atti da

quella del falso in cambiali o in titoli trasmissibili: ed in conseguenza nessuna ragione di distinguere fra l'uno e l'altro caso agli effetti del falso privilegiato per ragione del motivo.

Quanto alla lettera della legge se vero è che l'art. 282 parla di *mezzo probatorio*, è vero altresì che il legislatore penale del 1890 non dette nè volle dare a questa dizione un significato specifico escludente dal falso privilegiato dell'art. 282 la cambiale. Non solo: ma col successivo art. 284 il legislatore penale del 1890 dichiarò equiparate per l'applicazione di tutte le norme degli articoli precedenti e quindi anche dell'art. 282, le cambiali agli atti pubblici: ciò che significa come il legislatore neppure si proponesse la questione della inclusione o meno del falso in cambiali nella disposizione dell'art. 282, ritenendo pacifico che in linea generale la cambiale rientrasse nel *mezzo probatorio* di cui parla l'art. 282. Concludiamo pertanto che le gravi ragioni di dubbio da noi sopra esposte cedono a queste considerazioni concordanti e precise e che nè la parola nè lo spirito della legge vietano l'applicazione della figura del falso privilegiato di che all'art. 282 del Codice penale vigente al falso in cambiali.

V. — Ma vi è ancora un altro rilievo da fare, che è come un passaggio dalle considerazioni oggettive contenute nei due numeri precedenti, alla considerazione soggettiva, la quale decide in modo perentorio la questione. Ed il rilievo è questo.

Il dubbio intorno alla possibilità della applicazione della figura del falso privilegiato, alla falsa cambiale a copertura di un credito reale, si fonda principalmente sopra il carattere autonomo del rapporto cambiario regolante un preesistente negozio giuridico, autonomia derivante dalla novazione che con la creazione del titolo cambiario è avvenuta fra le parti. È evidente che di novazione non può parlarsi nel caso della creazione di una cambiale falsa a copertura di un credito reale: invero la novazione è un contratto bilaterale, che esige cioè l'incontro dei

consensi delle parti per sostituire ad uno preesistente un negozio giuridico nuovo. Ora nel caso non v'è creazione di un rapporto cambiario, perchè la formazione del documento è l'effetto del dolo di una delle parti, e si compie quindi senza il consenso della parte che figura obbligata. Vano è dunque introdurre in una situazione giuridica qual'è quella della falsa cambiale a copertura di un credito reale, il concetto della novazione che mai è avvenuta. Ne consegue che nonostante la apparente creazione di una cambiale il rapporto giuridico preesistente rimane ancora in vita nella sua interezza e deve e può continuare ad esercitare la sua influenza sopra le reciproche posizioni delle parti. Ciò porta ad escludere ogni ripercussione di principii o di istituti puramente privatistici nella questione che ci occupa, nella quale soltanto criteri ed elementi di diritto penale debbono far sentire la loro decisiva influenza.

VI. — Devesi dunque aver riguardo al carattere predominante del falso privilegiato che è costituito come sopra dicemmo dal fine dell'agente, ciò che sposta il fulcro della questione dal campo oggettivo della materialità al campo soggettivo del motivo. In altre parole la questione deve risolversi, e non può essere diversamente, sulla considerazione puramente soggettiva del fine che l'agente si propone nel creare la falsa cambiale, indipendentemente da ogni valutazione della natura della cambiale considerata nel suo carattere di rapporto giuridico di diritto privato. Ed allora non può evidentemente negarsi che, sia la cambiale un titolo di per se stante o un mezzo di prova di un negozio giuridico, sia o no il rapporto giuridico cambiario in tal guisa costruito da impedire ogni accertamento di un rapporto giuridico ad esso preesistente o sottostante, quando siamo di fronte ad una cambiale falsa, creata a copertura di un credito reale, qualunque fosse in origine la natura di questo siamo sempre in presenza di un falso privilegiato. Chi crea una falsa cambiale a

copertura di un credito reale non si propone il problema se con ciò egli crei un falso mezzo probatorio, o un falso titolo trasmissibile: egli tende ad utilizzare un valore economico che egli solo idealmente ha nel suo patrimonio: vuole cioè apprestarsi un mezzo per fare entrare effettivamente nel suo patrimonio quel valore economico che egli ha soltanto idealmente. Ciò basta a dare al falso che egli commette il carattere di falso privilegiato.

VII. — Pare a noi pertanto che l'esame dell'aspetto giuridico del fenomeno oggi frequente della creazione di false cambiali a copertura di crediti reali debba portare alla conclusione che essa costituisce una figura di falso privilegiato che può compenetrarsi nella incriminazione prevista dall'art. 282 del Codice Penale vigente. Certo la dizione della legge *mezzo probatorio* è ormai arretrata di fronte alla elaborazione scientifica degli istituti e delle norme di diritto privato, oggi costituiti: sarebbe forse opportuno che, seguendo un criterio di specificazione, là dove questa si manifesta opportuna, il nuovo legislatore aggiungesse alla formula della legge « *per procurarsi un mezzo probatorio di fatti veri* » l'altra o *per procurarsi la copertura di un « credito reale »* od altra simile. Una tale aggiunta mentre non contrasterebbe al carattere di stretta analogia fra le due figure di falso in atti e falso in cambiali, delineerebbe in modo preciso le due ipotesi e toglierebbe ogni possibilità di dubbi ed incertezze.

VIII. — Questa nostra proposta implicitamente respinge la eliminazione che il Progetto fa della figura di falso privilegiato. Non ci soddisfa l'applicazione al caso del principio di trasportare nel campo delle norme generali le circostanze di attenuazione o di aggravamento dei reati. Il principio vale per quelle circostanze, le quali abbiano caratteristiche di generale applicazione non per quelle che hanno carattere di applicazione particolare a singole figure criminose. Il portare la circostanza che il falso si compì per procurarsi un mezzo probatorio di fatti veri

o la copertura di un credito reale sotto la generale considerazione del motivo giuridico o morale, ci pare generalizzazione eccessiva. La circostanza è troppo legata alla incriminazione del falso per poter da questa distaccarla e condurla in un campo vasto e generico per eccellenza quale è quello della giuridicità del motivo. Il fine di procurarsi un mezzo probatorio di fatti veri o la copertura di un credito reale non si concepisce che nel reato di falso, e se è vero che esso in tanto è influente a degradare la quantità politica del reato in quanto è fondato sopra la giuridicità del motivo, è vero del pari che questa giuridicità assume nel caso un aspetto singolare ed esclusivo che rende necessaria la sua traduzione in una norma specifica relativa a quella determinata figura di reato, cui la circostanza può solamente applicarsi.

Riteniamo pertanto che il falso privilegiato ancora debba mantenersi come incriminazione autonoma completata così come abbiamo più sopra proposto.

ALFREDO POZZOLINI.

